

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 157/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Andrea GROPPi e delle società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA GROPPi, per aver, nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, pur tesserato AIA con qualifica di Osservatore Arbitrale (sino al 14/09/2017), eluso il divieto di svolgere l'attività di calciatore in seno a società affiliate alla FIGC, quanto alla stagione 2016/2017 tesserandosi in data 02/09/2016 con la Asd Calcio Santo Stefano, mentre nella stagione 2017/2018 si tesserava dal 31/07/2017 con la SS Acquanegra Cremonese ASD, così violando l'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art 40, comma 1 delle NOIF ed anche in riferimento a quanto disposto dall'art 40, commi 3, punto a) e 4, punto b) del regolamento della Associazione Italiana Arbitri;

A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il tesserato al momento della consumazione delle violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D., per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il tesserato al momento della consumazione delle violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea GROPPi e dai Sig.ri Marco Polenghi in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e Paolo Pedrazzani, in qualità di legale rappresentante per conto della società S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig.

Andrea GROPPi, di €140,00 di ammenda per la società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e di €140,00 di ammenda per la società S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 APRILE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini